

stefania@studiobandolinesarto.it

Da: Chiara - Studio Bandolin e Sarto <chiara@studiobandolinesarto.it>
Inviato: martedì 1 febbraio 2022 15:12
A: stefania@studiobandolinesarto.it
Oggetto: I: registrazione atto privato

Chiara

Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Venezia



STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

BANDOLIN & SARTO

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Dott. Piergiorgio Bandolin Rag. Commercialista - Revisore Legale

Rag. Marco Sarto Consulente del Lavoro

Dott. Massimo Martin Consulente del Lavoro

Ordine Consulenti d
di Venezia



Via Ferrara n. 7 30021 Caorle (Ve) Tel.0421/83542 Fax 0421/211055 mail: chiara@studiobandolinesarto.it

STUDIO BANDOLIN & SARTO: Il presente messaggio e relativi allegati, contengono informazioni strettamente riservate e destinate esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarli, copiarli e, sotto la propria responsabilità, diffonderli. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. La diffusione, l'utilizzo e la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del GDPR UE 679/2016 "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" e sono punibili ai sensi dell'art. 616 c.p. STUDIO BANDOLIN & SARTO è in possesso di questo indirizzo email ottenuto per comunicazione diretta dell'interessato a STUDIO BANDOLIN & SARTO o a suoi collaboratori oppure da avvisi, siti internet e altri documenti pubblici. Non siamo in possesso di altri dati che riguardano l'intestatario dell'email salvo quanto comunicato dall'interessato, e l'inizio di un rapporto di tipo commerciale è subordinato all'invio della nostra informativa al trattamento dei dati personali e all'accettazione da parte dell'interessato. Tali dati verranno conservati fino a che i servizi e i prodotti offerti da STUDIO BANDOLIN & SARTO non saranno più necessari o a voi graditi. Grazie.

Da: pier@studiobandolinesarto.it [mailto:pier@studiobandolinesarto.it]
Inviato: lunedì 2 novembre 2020 18:26
A: Chiara Dorigo <chiara@studiobandolinesarto.it>; Stefania Dorigo <stefania@studiobandolinesarto.it>
Oggetto: I: registrazione atto privato

DATI REGISTRAZIONE

Da: BECCARO MANUELA [mailto:manuela.beccaro@agenziaentrate.it]
Inviato: lunedì 2 novembre 2020 15:46
A: info@studiobandolinesarto.it
Cc: DP VENEZIA - UT PORTOGRUARO <dp.venezia.utportogruaro@agenziaentrate.it>
Oggetto: R: registrazione atto privato

Buongiorno,

l'atto privato di modifica per adeguamento Terzo Settore BAKA' è stato registrato oggi **02/11/2020** al n. **1304 Serie 3**.

Per la variazione dati (mod. AA) provvederà una collega.

Si resta in attesa degli originali.

Cordiali saluti.

Manuela

Da: p.bandolin@pec.studiobandolinesarto.it [mailto:p.bandolin@pec.studiobandolinesarto.it]

Inviato: venerdì 30 ottobre 2020 17:43

A: DP VENEZIA - UT PORTOGRUARO

Oggetto: registrazione atto privato

Buongiorno,
si richiede la registrazione dell'atto allegato.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti

Dott. Piergiorgio Bandolin

Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Venezia



STUDIO
BANDOLIN & SARTO
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

Ordine Consulenti del Lavoro
di Venezia



Via Ferrara n. 7 30021 Caorle (Ve) Tel.0421/83542 Fax 0421/211055 – email info@studiobandolinesarto.it

STUDIO BANDOLIN & SARTO: Il presente messaggio e relativi allegati, contengono informazioni strettamente riservate e destinate esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarli, copiarli e, sotto la propria responsabilità, diffonderli. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che - in base alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 - trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di inviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale. STUDIO BANDOLIN & SARTO è in possesso di questo indirizzo email ottenuto per comunicazione diretta dell'interessato a STUDIO BANDOLIN & SARTO o a suoi collaboratori oppure da avvisi, siti internet e altri documenti pubblici. Non siamo in possesso di altri dati che riguardano l'intestatario dell'email salvo quanto comunicato dall'interessato, e l'inizio di un rapporto di tipo commerciale è subordinato all'invio della nostra informativa al trattamento dei dati personali e all'accettazione da parte dell'interessato. Tali dati verranno conservati fino a che i servizi e i prodotti offerti da STUDIO BANDOLIN & SARTO non saranno più necessari o a voi graditi. Grazie.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE BAKA'**

Il giorno 22 ottobre 2020, alle ore 20:00, presso la sede dell'associazione si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE BAKA' per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 -
"Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. NARDO FEDERICO e quale Segretaria la sig.ra CRISTOFOLI LORIS

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità
delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE BAKA'**>>.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Strada Sansonessa n. 83 nel comune di Caorle (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per perseguire tale obiettivo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Promozione di manifestazione pubbliche al fine di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche e sulle tradizioni del nostro territorio, creando altresì occasioni di socializzazione significativa tra le generazioni, creando spazi e occasioni di incontro per le varie fasce di età;
- Mettersi al servizio della cittadinanza in situazioni di bisogno alla persona nell'accompagnamento dell'individuo in stato di difficoltà non in grado di spostarsi in autonomia presso strutture sanitarie o ricreative/socializzanti;



L'attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, corrispondente a quanto espressamente indicato all'art. 5 comma 1, alla lettera i) del D.lgs. 117/2017, è la seguente:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni (fornire ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività):

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sostegno e promozione di iniziative tendenti alla valorizzazione e crescita della persona, anche attraverso servizi di coinvolgimento, vigilanza e aiuto alla comunità, quali: mostre, convegni, corsi feste per ragazzi... etc;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo



- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione sono nominati solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 11 - (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, se prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti, presenti in proprio o in delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Consiglio direttivo)

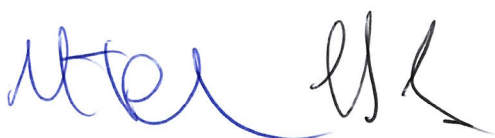
Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari di membri, almeno 3 (tre), massimo 9 (nove), eletti dall'assemblea tra i propri componenti, persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- Disciplina l'ammissione;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo, ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

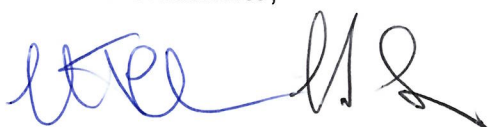
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.



ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 – (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)



Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

